

MOBILITIAMOCI!

ALTRIMENTI PIU' NESSUNO POTRA' OTTENERE I BENEFICI PREVIDENZIALI NE VI SARA' PIU' POSSIBILITA' ALCUNA DI OTTENERE GIUSTIZIA PER LE VITTIME DELL'AMIANTO !

LA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE BRAMBILLA

Risulta difficile fare una critica al testo di legge proposto dal Governo ad opera del sottosegretario Alberto Brambilla perché vi sono delle affermazioni e dei principi inauditi, anche anticostituzionali.

Il commento serve per dire come stanno le cose, per suscitare il massimo della mobilitazione. La proposta di legge, infatti, essendo del Governo, rischia di passare. Non solo vengono a cadere i benefici previdenziali, ma si aggiungono altre valutazioni per cui difficilmente potranno essere riconosciute le malattie professionali da amianto, nonché potranno mai essere condannati i datori di lavoro che hanno esposto indebitamente i lavoratori all'amianto senza protezione alcuna. Si veda l'articolo in prima pagina del Sole 24 del 21 ottobre dove molto chiaramente viene detto che i benefici previdenziali sono un onere insopportabile: come si fa ad intervenire per i lavoratori della FIAT quando esistono ancora tali tipi di assistenzialismo?

All'articolo 1 viene fatto l'elenco dei settori soggetti al riconoscimento, come da proposta di Battafarano, salvo che non esiste possibilità di aggiunta in seguito all'articolo 2 si stabilisce che per i lavoratori impiegati nelle attività di cui all'articolo precedente vengono riconosciuti i benefici sempre se abbiano superato i dieci anni e con esposizione A 100 fibre litro di amianto per 8 ore al giorno. In altri termini l'INAIL che viene definito per legge come l'ente certificatore e che da il giudizio dovrà calcolare che se il lavoratore non è stato esposto nel periodo considerato dei dieci anni ad almeno 1.760.000 fibre, non potrà essere riconosciuto. Se uno è stato in malattia, in cassa integrazione, comunque assente dal lavoro e per ciò stesso non raggiunge i dieci anni di esposizione, non verrà riconosciuto. L'INAIL avrà un anno di tempo per rispondere (articolo 3) I pensionati, poi, antecedenti alla data di entrata in vigore della legge (1992) non verranno riconosciuti. Resta fissato inoltre il limite massimo dei 40 anni.

All'articolo 3 si dice che la domanda va presentata all'INAIL entro 180 giorni dalla data di promulgazione della legge, pena decadenza del diritto al beneficio. Ciò significa che dopo sei mesi da quando la legge entrerà in vigore di benefici previdenziali degli ex esposti non si parlerà più. E sia chiaro: l'avvio dell'accertamento è subordinato dalla certificazione del datore di lavoro se questo ancora esiste. Se non esiste più l'azienda ci pensa, previa indagini del caso, la Direzione provinciale del Lavoro.

Si dice all'articolo 4 che le certificazioni rilasciate precedentemente dall'INAIL, e quelle rilasciate in seguito agli atti di indirizzo del precedente governo, saranno considerate valide purché rispettino alcuni commi dell'articolo 2 e cioè che sia stata valutata l'attività effettivamente svolta, siano rimasti nei limiti dei 40 anni di contribuzione, non siano andati in pensione prima del 92.

L'articolo 4 abroga pure l'art. 13 della legge 257 per i commi 7 e 8 nonché la 271/93 successiva.

Inoltre stabilisce che le prestazioni pensionistiche riconosciute da sentenze dei tribunali devono essere riconosciute, anche se ancora non passate in giudicato (grazie!), mentre invece coloro che non hanno ancora avuto esaminato la domanda la devono rifare in base alla nuova normativa...E' chiaro che gli enti previdenziali non faranno più nulla fino a quando non sarà uscita la legge...

L'articolo 6 stabilisce che l'INAIL si incarica di effettuare la sorveglianza sanitaria "in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali". Questa affermazione è inaudita e incostituzionale perché l'INAIL non ha compiti di sanità pubblica, non può quindi sostituirsi alle USL, anche se viene detto che opererà con la loro collaborazione. Un'affermazione priva di senso!

L'articolo 7 stabilisce delle provvidenze economiche per i lavoratori che sono stati riconosciuti dall'INAIL avendo contratto un tumore da amianto. L'INAIL concederà un assegno a chi lui -INAIL- ha riconosciuto come portatore di tumore professionale da amianto. Stesso discorso vale per i superstiti per i decessi avvenuti dopo la promulgazione della legge e con una cifra in unica soluzione.

L'articolo 8 è quello più terribile. In esso si stabilisce che il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile per i tumori causati da amianto e al comma 2 viene fatto un ragionamento strano per cui la responsabilità penale del datore di lavoro è riconosciuta solo se sono state violate norme di prevenzione specificamente prescritte o se non sono state adottate misure di sicurezza "generalmente acquisite e praticate" nel periodo lavorativo considerato. In altri termini il giudice potrà solo constatare che in quel periodo nessuno adottava misure di prevenzione, per cui nessun datore di lavoro potrà essere considerato colpevole.

E i lavoratori ammalati e morti per amianto? Pace all'anima loro.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
DIV. VII

RELAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL SOTTOSEGRETARIO BRAMBILLA

Il presente documento illustra, anche sulla base degli esiti del lavoro dell'apposita Commissione ministeriale, le motivazioni che sottendono agli emendamenti da proporre allo schema di testo unificata elaborato dalla Commissione Lavorò del Senato in materia di amianto

Si premette che si condivide pienamente l'impostazione complessiva del testo di legge unificato mirata a privilegiare gli aspetti della prevenzione, di sorveglianza sanitaria e di intervento anche economico al manifestarsi di neoplasie professionali, contemporaneamente salvaguardando le aspettative già maturate (certificazioni INAIL) ed estendendole a soggetti prima non compresi entro un termine ultimo che segna il superamento dell'attuale sistema.

Pertanto, gli emendamenti proposti sono finalizzati ad apportare alcune modifiche che ed integrazioni dettate da esigenze tecniche, dall'esperienza finora maturata nell'applicazione della precedente normativa e dagli orientamenti, nel frattempo consolidatisi, in sede giurisprudenziale

In particolare, si illustrano gli emendamenti seguendo l'ordine del testo "Fabbri":

- a) fermi restando sia il coefficiente moltiplicativo dell's1,5 sia il limite minimo di 10 anni di esposizione, si è prevista l'estensione dei benefici non solo a soggetti non assicurati INAIL ma anche a lavoratori non ricompresi nel campo di applicazione del testo antinfortunistico (ad esempio mimi del fuoco) Cfr *art. 1, c.1, testo Fabbri / art. 2, c.1 testo Brambilla*;
 - b) per quanto riguarda l'accesso ai benefici, è prevista l'esclusione per i trattamenti pensionistici anteriori dia presente legge con salvaguardia delle situazioni dei ferrovieri e dei destinatari degli atti di indirizzo già pensionati Cfr. *art. 1, c.1 e c. 2 testo "Fabbri"/art. 2, c. 2, 4, 5 e 6 testo "Brambilla"*. Sono state inoltre precisate le compatibilità con altri benefici pensionistici che prevedono l'anticipazione dell'accesso al pensionamento o l'aumento dell'anzianità contributiva;
 - c) ferma restando l'esigenza di superare l'attuale sistema entro un termine definito, si è ritenuto tecnicamente più efficace porre il termine ultimo di 180 atomi per la sola presentazione delle domande, consentendo al lavoratore di usufruire del beneficio al momento del pensionamento. Seguendo lo stesso criterio, si è ritenuto di eliminare ogni riferimento a futuri interventi governativi (atti di indirizzo, modifiche elenco lavorazioni), che, di fatto, avrebbero comportato un prolungamento del sistema che, invece, si intende superare. Cfr. *art. 1, cc. 3 e 5 e art. 3, c. 1 testo "Fabbri" / art. 3 c. 1 testo "Brambilla"*.
 - d) nel condividere la centralità del ruolo dell'INAIL nell'accertamento tecnico della esposizione all'amianto, si è ritenuto di formalizzare per legge il meccanismo procedurale che ha provocato, in passato, varie situazioni di criticità in quanto regolato solo da intese amministrative. In tale percorso procedurale, un determinante apporto viene richiesto al datore di lavoro. Si è ritenuto, inoltre, di eliminare il riferimento ad un comitato INAIL per l'esame dei ricorsi, trattandosi di Una attività riconducibile alla procedura sopra indicata, nonché agli ordinari mezzi di tutela amministrativa. Cfr. *art. 1, c. 4 testo "Fabbri"/ art. 3, commi da 2 a 6 testo "Brambilla"*;
 - e) in merito ai poteri sostitutivi del Governo. in materia di interventi ambientali, di cui all'art. 10 della L. 257/92. si ritiene che la questione esuli dalla competenza del Ministero del Lavoro, in quanto non riguardante I benefici pensionistici in argomento. Cfr. *art 2 testo "Fabbri"*
 - f) si è rivisitato tecnicamente l'elenco delle lavorazioni comportanti l'esposizione all'amianto perfezionando la formulazione di cui al punto e) dell'articolo 3, che si prestava ad interpretazioni tendenzialmente ricomprenditive anche della nozione di rischio ambientale
Inoltre, tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità di quelli seguiti dalla comunità scientifica e accolti della normativa prevenzionale in Italia (decreto legislativo n. 277191) e nei paesi maggiormente industrializzati, si è ritenuto di confermare il criterio delle 100 fibre litro, come valore limite di esposizione utile ai fini dei benefici previdenziali, esplicitando per legge il criterio già seguito, in passato, in via amministrativa.
Diversamente operando, si avrebbe un rilevante aumento della platea dei beneficiari, compresi I soggetti al quali l'esposizione è stata già negata sulla base del predetto criterio delle 100 fibre litro. Ciò. *art. 3, cc 1, I bis e 3 testo "Fabbri"/art.4 testo "Brambilla"*.
 - g) coerentemente con gli emendamenti sopra descritti si è rivisitata la norme transitoria, includendovi, tra l'altro, la validità delle certificazioni derivano da alti di indirizzo ministeriali, a suo tempo emanati. Cfr. *art. 6 testo "Fabbri"/art. 4 testo Brambilla "*;
 - h) si è previsto di affidano, la sorveglianza sanitaria degli esposti e l'assistenza specifica agli ammalati gravi all'INAIL, per garantire la continuità e la omogeneità su tutto il territorio nazionale. della tutela dal momento dell'accertamento dell'esposizione fino al momento della conclamata patologia. Ciò. *art. 4 testo "Fabbri"/art. 6 testo Brambilla*
 - i) nel confermare la ratio dell'intero impianto normativo. che intende portare ad esaurimento gli effetti della legge 257 del 1992 e intensificare la tutela delle patologia al momento della sua insorgenza, si è ritenuto, peraltro, di limitare le prestazioni economiche integrative di quelle già comunque fomite dal sistema assicurativo pubblico, ai soli casi di patologie neoplastiche, che per la loro gravità, per la tragicità degli esiti e per la relativamente recente scoperta della loro origine professionale. costituiscono un fenomeno che richiede una particolare, specifica e maggiore tutela anche sul piano indennitario. il numero dei casi che, ancorché in aumento, resta comunque limitato, non giustifica la costituzione di un fondo autonomo, in quanto le prestazioni economiche integrative possono essere ricondotte negli ordinari meccanismi assicurativi dell'INAIL
- In coerenza con la previsione di prestazioni economiche integrative, per le neoplasie, si è ritenuto di esplicitare che tale erogazione ridefinisce gli ambiti della responsabilità civile per i datori di lavoro, peraltro nei limiti e alle condizioni fissate nel Testo Unico antinfortunistico. Inoltre si è ritenuto, attraverso una ridefinizione della responsabilità penale, sempre limitatamente alle neoplasie, di riconoscere per legge che la progressiva evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia rende problematica la riconduzione dei passati comportamenti aziendali ad ipotesi di reato, salvo nei casi di violazione di misure di sicurezza prescritte per legge o generalmente praticate all'epoca dell'ingenerarsi delle situazioni di rischio. Cfr. *art.5 testo "Fabbri" e art. 3 c./ testo "Brambilla"*
- j) infine per esigenze sistemiche, Si è ritenuto porre il termine finale di 180 giorni per la presentazione delle domande anche nelle fattispecie disciplinate dal comma 7 dell'articolo 13 della legge 257/92, di cui è prevista l'abrogazione. Cfr. *art. 2, c. e art. 3 c. 7 testo "Brambilla"*

Per facilitare una lettura organica degli emendamenti, si è predisposto un articolato che riflette le sopra esposte considerazioni.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:
- a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi
 - b) produzione di manufatti contenenti amianto;
 - c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
 - d) coibentazione con amianto decoibentazione o bonifica da amianto, di stremare, impianti, edifici o macchinari;
 - e) demolizione manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
 - f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
 - g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto,

Art. 2

(Beneficiari)

1. Ai lavoratori iscritti a fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatoria che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati adibiti, in modo diretto e abituale, ad una delle attività lavorative tra quelle indicate nell'articolo 1, con esposizione, per il predetto periodo all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su 8 ore al globo, è riconosciuto, ai fini del diritto alla misura delle prestazioni pensionistiche, il beneficio della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo di esposizione all'amianto alla predetta concentrazione.
2. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i lavoratori che abbiano contratto malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto riconosciuta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o da altro ente assicuratore pubblico, o comunque ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1985, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, il periodo di esposizione all'amianto coperto da contribuzione obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente di 1,5
4. L'anzianità complessiva utile pensionistica non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.
5. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva e data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti del presente articolo. I benefici di cui all'articolo 1 non si applicano ai soggetti che abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelli con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 2002 e di quanto previsto all'articolo 18 comma 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179

Art. 3

(Riconoscimento del diritto)

- 1- Le domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della rivalutazione contributiva di CU; all'articolo 2, comma 1, devono essere presentate alla Sede INAIL di residenza, secondo l'allegato schema n. 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza del diritto alla rivalutazione stessa.
Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla Sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.
 2. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui all'articolo 2, comma 1, sono accertate e certificate dall'INAIL. L'avvio del procedimento di accertamento è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, secondo l'allegato schema n. 2, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative indicate all'articolo 1. In caso di controversia, si applica la direttiva ministeriale 9 ottobre 2000, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 11-Supplemento ordinario- novembre 2000.
 3. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile il curriculum lavorativo di cui al comma 2 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previa apposite indagini.
 4. Il datore di lavoro e la direzione provinciale del lavoro sono esonerati dal rilascio del curriculum lavorativo, ove sussistano di esclusione dal diritto alla rivalutazione contributiva previsti all'articolo 2, comma 6.
 5. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 2, l'azienda è tenuta a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.
 6. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL non oltre un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
 7. La domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della rivalutazione contributiva di cui all'articolo 2, comma 3, deve essere presentata all'ente assicuratore pubblico di appartenenza, il quale certifica il periodo lavorativo di esposizione all'amianto accertato ai fini del riconoscimento della tecnopatia. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza del diritto alla rivalutazione contributiva.
- B. Il lavoratore in possesso dei requisiti per il diritto a pensione presenta la relativa domanda all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare la pensione con il beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base della certificazione rilasciata dall'INAIL o con il beneficio di cui all'art. 2, comma 3, sulla base della certificazione rilasciata dall'ente assicuratore pubblico competente,

Art. 4

(Abrogazione dell'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è abrogato.
2. Le certificazioni rilasciate dall'INAIL, prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'articolo 2, nei limiti previsti dallo stesso articolo al commi 2, 4, 5 e 6. -
3. Sono a-es1 valide, con i limiti indicati al comma 2, le certificazioni che saranno rilasciate da parte dell'INAIL sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il termine di 180 giorni di cui all'articolo 3, comma 1, per la presentazione delle domande che non fossero state ancora presentate.
4. Sono fatte salve le prestazioni pensionistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 come modificato dalla legge 4 agosto 1998, n. 271, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto di sentenze già emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché non passate in giudicato.
5. Le domande presentate in vigore della abrogata norma. devono essere ripresentate secondo quanto previsto dalla presente legge con esclusione delle domande già presentate in relazione ai commi 2 e 3.

Art. 5

(Oneri)

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, sarà prevista per il triennio 2003/2005 nella legge Finanziaria per il 2003.
2. Per la Copertura finanziaria degli oneri relativi alle provvidenze economiche di cui all'articolo 7 si provvede mediante stanziamenti nella legge di bilancio di 10 milioni di euro per il 2003 e di 15 milioni di euro per il 2004 che vengono calcolati in riduzione della somma di cui al comma 1. Per gli anni successivi si provvede a carico del bilancio dell'INAIL.

Art. 6

(Prestazioni sanitarie)

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e' In caso di manifestazione grave delle predette malattie di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.
3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui all'articolo 3 e di sorvegliare e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, Ronche I centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.

Art. 7

(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)

1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla Tabella indennizzo danno biologico di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 pubblicata sul supplemento Ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.
2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avonuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso art. 85.
3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.
4. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1 nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.
5. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'istituto.

Art. 8

(Responsabilità civile e penale nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)

1. L'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 7 esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per le neoplasie professionali causate dall'amianto nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Nei casi di neoplasie professionali determinate dall'amianto, sussiste la responsabilità penale quando la malattia sia stata causata da fatto commesso dal datore di lavoro, o da persona del cui amputo egli debba rispondere secondo il codice civile, con violazione di norme di prevenzione specificamente prescritte o di misure di sicurezza generalmente acquisite e praticate nelle attività produttive nazionali per i rischi connessi all'esposizione lavorativa all'amianto all'epoca del fatto medesimo